



CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI

PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Prot. n. 5870
(citare nella risposta)

20 GIU. 2007

00187 Roma.....
VIA BARBERINI, 68 - C.F. 80053430585
Tel. +39 06.420.31.61 r.a. - Fax +39 06.48.91.23.36
Url: <http://www.cng.it> E-Mail: cng@cng.it

Serv. Area 1

Rifer del

Allegati come da testo

Oggetto: CNG c/ Ministero Economia e Finanze -
Sentenza CdS n. 2288/07 – Esclusione
competenza Agrotecnici ed Agrotecnici
laureati in materia catastale

Ai Signori Presidenti
dei Consigli dei Collegi dei Geometri

Ai Signori Presidenti
dei Comitati Regionali dei Geometri

Ai Signori
Consiglieri Nazionali

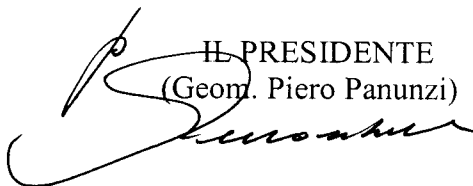
Alla Cassa Italiana di Previdenza e
Assistenza dei Geometri
Liberi Professionisti

LORO SEDI

Con la presente - ad integrazione della circolare prot. n. 5324, del 5 giugno u.s. - si trasmette, in allegato, anche l'ulteriore sentenza del Consiglio di Stato, n. 2288/07, che ha ugualmente ribadito l'esclusione della competenza degli Agrotecnici ed Agrotecnici laureati in materia di adempimenti catastali.

Al riguardo, si evidenzia che il giudizio in questione era stato instaurato direttamente dal Consiglio Nazionale, per il perseguimento delle stesse finalità del precedente giudizio (Sent. CdS. N. 2204/07), in cui il Consiglio medesimo era, invece, intervenuto "*ad adiuvandum*".

Con i migliori saluti


IL PRESIDENTE
(Geom. Piero Panunzi)

1 /mg



N.2288/2007

Reg. Dec.

N. 5205 Reg. Ric.

Anno 2003

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n.5205 R.G. dell'anno 2003, proposto
dal Consiglio Nazionale dei Geometri in persona del Presidente
p.t. geom Piero Panuzzi, nonché dal medesimo geom. Piero
Panuzzi in proprio, rappresentato e difeso, in entrambe tali
sue qualità, dall'avv. Alessandro Pace, nel cui studio è
elettivamente domiciliato in Roma, p.zza delle Muse n.8

contro

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del
Ministro pro tempore e l'Agenzia del Territorio in persona del
legale rappresentante pro tempore, domiciliati ex lege presso
l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma Via dei Portoghesi
12

e nei confronti

del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati in persona del Presidente pro tempore, elettivamente
domiciliato in Roma, Via delle Botteghe Oscure 4 presso lo
studio dei difensori Avv.ti Marco Prosperetti e Giovanni Rizza

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, II^a Sezione, n. 2618/03;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti appellate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive tesi difensive;

Visti tutti gli atti di causa;

data per letta alla pubblica udienza del 6 febbraio 2007 la relazione del Cons. Sandro Aureli;

Uditi, altresì, gli avv.ti A. Pace e M. Prosperetti;

Ritenuto in fatto e in diritto:

FATTO

Con l'appello indicato in epigrafe il Collegio dei Geometri ha chiesto l'annullamento della sentenza della Sezione seconda del T.a.r. del Lazio n.59/2003, con la quale è stato respinto il ricorso di primo grado da esso avanzato per l'annullamento della circolare n.1 del 7 febbraio 2002 (prot.n.10941) dell'Agenzia del Territorio Centrale, Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare, a firma del Direttore Centrale, avente ad oggetto la competenza professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, parificata, per l'aspetto in considerazione, a quella dei Periti agrari.

A tale esito il primo giudicante è giunto per aver ritenuto che in materia catastale sono consentiti anche agli Agrotecnici e agli Agrotecnici laureati gli atti di aggiornamento indicati

dall'articolo 8 della legge n.679/69 (tipi mappali)e dagli artt. 5 e 7 del d.P.R. n.650 n. del 1972 (tipi frazionamento e particellari), in forza di quanto innovativamente stabilito dall'art.145, comma 96, della legge 23 dicembre 2000, n.388. Ha reagito il Collegio Nazionale dei Geometri confutando analiticamente le argomentazioni sulle quali è fondata detta decisione e contestando sia i termini in cui è stato ricostruito il quadro giuridico che ha preceduto la controversia esaminata, sia l'interpretazione data dell'art.145, comma 96, della legge 23 dicembre 2000, n.388, da cui è stato desunto l'ampliamento delle competenze professionali degli agrotecnici in materia di atti catastali, a tal riguardo opponendo, sul piano sistematico, le norme sulla preparazione scolastica ed i programmi didattici a cui sono assoggettati i Periti agrari da un lato e gli Agrotecnici dall'altro, nonché quelle sulla competenza dei rispettivi Ordini nella definizione delle rispettive competenze professionali.

L'eventuale conferma dell'interpretazione offerta dalla sentenza impugnata conduce d'altro canto, ad avviso degli appellanti, all'incostituzionalità del citato art.145 L. n.388/2000 per violazione dell'art.3 Cost., sotto il profilo dell'ingiustificata parificazione di situazioni diverse.

Si è costituito in giudizio il Collegio appellato che ha chiesto il rigetto del ricorso.

All'udienza odierna, tenutasi la discussione, la causa è stata introitata per la decisione sulle rispettive richieste avanzate dalle parti.

DIRITTO

Il contrasto che la Sezione è chiamata a risolvere riguarda la definizione delle competenze catastali degli agrotecnici (categoria che nel prosieguo deve intendersi ricomprensiva anche degli agrotecnici laureati) che il legislatore, con l'art.145, comma 96, della legge 23.12.2000, n.388 avrebbe ampliato riconoscendo loro la facoltà di redigere gli atti di aggiornamento del catasto, vale a dire tipi mappali e tipi di frazionamento e particellari, adempimenti senz'altro ad essi impediti prima di detta disposizione.

Poiché, ad avviso della Sezione, la risposta al quesito proposto dalle parti in causa richiede l'esegesi di detta disposizione, da effettuare utilizzando il prioritario criterio dell'interpretazione letterale e logica del testo (art.12 preleggi), conviene procedere alla sua integrale riproduzione.

Art.145; *“Gli atti di aggiornamento geometrico di cui all'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, ed agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, e le denunce di variazione di cui all'articolo 27 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, resi dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26*

giugno 1990, n. 165, sono redatti conformemente alle disposizioni di cui al decreto 19 aprile 1994, n. 701 del Ministro delle finanze".

La Sezione ritiene che non possa condividersi la lettura della norma in esame offerta dal primo giudice, e debba invece essere privilegiata la considerazione che il fine con essa perseguito dal legislatore, come si ricava dalla sua struttura grammaticale e sintattica, non è stato quello di procedere all'ampliamento di competenze professionali degli Agrotecnici attribuendo agli stessi competenze nuove in precedenza ad essi non riconosciute, bensì la conferma delle modalità con cui debbono essere "redatti" gli atti di aggiornamento delle pratiche catastali. Trattasi di conferma alla quale si perviene con il richiamo alle disposizioni del Decreto del Ministero delle Finanze 19 aprile 1994 n.701 e alle modalità che esso detta e che presuppongono una competenza professionale specifica e consentono, per questa via, di individuare anche i professionisti abilitati a tale redazione.

Posta tale premessa si deve subito aggiungere che tra le parti non è contestato che tra i soggetti ai quali compete la redazione degli aggiornamenti catastali a tenore del D.M. in esame non rientrano gli agrotecnici (art.1 comma 4°).

Quest'ultimi, infatti, proprio in ragione di tale esclusione impugnarono la norma ministeriale (n.701/1990), dinanzi al T.a.r. del Lazio (sez.II^) in epoca antecedente all'introduzione nell'ordinamento dell'art.145 citato, senza ottenere il

riconoscimento della richiesta di ampliamento della loro competenza professionale (v.ord.986/99).

Quest'ultimo giudizio ha poi dato luogo alla pronuncia della Corte costituzionale che, a conclusione di un esame delle materie che sono alla base del corso di studi e della formazione didattica della categoria, ha ritenuto non incostituzionale la disciplina vigente laddove esclude che gli agrotecnici possano redigere i tipi mappali o i tipi di frazionamento e parcellari (sent.441/2000).

La Sezione ritiene che il giudice di primo grado abbia compiuto una lettura parziale dell'art.145 all'esame,fermando l'attenzione sui "soggetti di cui all'art.1, comma 7° del decreto legge 27 aprile 1990 n.90, convertito, con modificazioni dalla legge 26giugno 1990, 165..".

Questa parte della norma rappresenterebbe la tecnica che il legislatore avrebbe utilizzato, mediante il rinvio a norma preesistente, per introdurre la controversa innovazione, con l'effetto di dar origine ad una disposizione che altra finalità non avrebbe che quella d'essere favorevole all'ampliamento della competenza degli agrotecnici in materia catastale, accomunandoli agli altri professionisti sicuramente in possesso di tale competenza professionale (ingegneri, architetti, geometri, periti edili, periti agrari....) menzionati anch'essi nella norma oggetto del rinvio.

Senonchè suscita perplessità un intervento del legislatore effettuato a tal fine, sol che si consideri che non può ritenersi

ampliata la competenza professionale di taluni professionisti se poi nella stessa disposizione si mantengono modalità di adempimento degli atti relativi a tale ampliamento che implicano una formazione professionale che gli stessi soggetti allo stato della normativa in vigore non hanno, come chiarito da ultimo dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza.

Quanto meno sarebbe riscontrabile all'interno della stessa norma una palese contraddizione, mentre la tesi del primo giudice sarebbe apparsa condivisibile se fosse stata richiesta una nuova modalità di redazione degli atti d'aggiornamento catastale sopra menzionati, coerente con la formazione professionale posseduta dagli agrotecnici, ovvero fosse stata individuata la norma per la quale quest'ultimi hanno acquisito la formazione professionale che consente loro di utilizzare il citato D.M. al pari di altri professionisti, ivi compresi i periti agrari o i geometri.

Sulla base delle superiori considerazioni è doveroso dar conto della ragione per la quale il legislatore è intervenuto nella materia controversa; intervento che il primo giudice ha ricondotto alla finalità di sancire l'ampliamento della competenza degli agrotecnici in materia di atti catastali.

Ritiene al contrario la Sezione che proprio il richiamo esplicito al D.M. finanze n.701/94 palesa la volontà del legislatore di risolvere le incertezze interpretative di cui la sentenza impugnata ha dato ampiamente conto, nel senso di

confermare l'esclusione degli agrotecnici dalla redazione degli atti d'aggiornamento catastale.

In altri termini, con una tecnica di redazione che evidentemente mira a non compromettere la possibilità che in futuro gli agrotecnici possano ottenere l'ampliamento della loro competenza professionale, il richiamo effettuato dal legislatore ai soggetti di cui all'art 1, comma 7, del decreto 1990, n.90, (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990 n.165), contenuto nell'art.145, comma 9, deve essere inteso siccome effettuato soltanto in favore di quei soggetti dai quali gli atti d'aggiornamento vengono "resi" (per usare il termine presente nella stessa norma), vale a dire che già avevano la competenza professionale per redigere gli atti d'aggiornamento catastale, secondo le modalità del più volte menzionato D.M.

Quindi, e in definitiva, se è vero che gli agrotecnici sono tra i soggetti menzionati nell'art.1, comma 7, D.L. 27.04.1990, 90, non è meno vero che da essi, al contrario degli altri soggetti menzionati dalla stessa norma, gli atti d'aggiornamento di cui si discute non sono stati mai "resi".

Il che permette di ritenere che tale indicazione è stata effettuata non per ampliare la loro competenza ma per implicitamente ribadire la loro esclusione da tali adempimenti, come appare altresì inevitabile concludere per effetto del richiamo contemporaneo al citato D.M. alla cui stregua gli stessi aggiornamenti debbono essere "redatti".

L'appello deve di conseguenza essere accolto.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.

P.G.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, lo accoglie e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado con conseguente annullamento della circolare n.1 del 7 febbraio 2002 (prot.C/10941) dell'Agenzia del Territorio, Direzione Centrale Cartografia, Catasto, Pubblicità Immobiliare.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì, 6 febbraio 2006 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei signori:

Gennaro Ferrari	Presidente
Vito Poli	Consigliere
Bruno Mollica	Consigliere
Sandro Aureli	Consigliere est.
Vito Carella	Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Sandro Aureli

Gennaro Ferrari

IL SEGRETARIO

Giacomo Manzo

Depositata in Segreteria

Il 11/05/2007....
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)
Il Dirigente
Maria Grazia Nusca